



0017759-17/05/2012-SOCLA-POCEPRE-A



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

## Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli Affari Regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, recante norme per l'organizzazione dei Dipartimenti e degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; con particolare riguardo all'articolo 4, che prevede un apposito Dipartimento per gli Affari Regionali ai fini dell'esercizio dei compiti del Presidente del Consiglio in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

**VISTO**, inoltre, l'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le strutture di cui si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati ed il numero massimo degli uffici e servizi in cui si articolano, restando l'organizzazione interna delle strutture stesse affidata alle determinazioni dei Ministri o Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane e la relativa disciplina concernente i criteri di riparto e l'erogazione del "Fondo per la montagna";

**VISTA** la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15 che prevedono il finanziamento statale agli enti locali per l'assolvimento degli obblighi di legge;

**VISTA** la legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 10, comma 8, che modifica l'articolo 4, comma 3 del citato d.lgs n. 303/99 che concerne, tra l'altro, l'Ufficio per il federalismo amministrativo;

**VISTA** la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e, in particolare, l'articolo 2, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), al quale partecipa, tra gli altri, il Ministro per gli Affari Regionali;

48



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

**VISTO** il decreto legge 18 maggio 2006, n.181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233, articolo 1, comma 19, lettera a), il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i Beni e le Attività Culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 41, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e dall'articolo 4, comma 9, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, recante disciplina in materia di "Fondo per lo sviluppo delle isole minori";

**VISTO** l'articolo 6 comma 7 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n.127, poi sostituito dall'articolo 35 del decreto legge 2 ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del "Fondo per la promozione e la valorizzazione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano", nonché la legge 22 dicembre 2008 n. 203, legge finanziaria per il 2009, ed in particolare l'articolo 2, comma 45, recante disciplina per le modalità di erogazione del predetto Fondo;

**VISTO** l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante disposizioni in materia di procedura di diffida e nomina da parte del Governo di commissario *ad acta* per gli interventi di rientro dal disavanzo sanitario regionale in attuazione dell'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 120, Costituzione;

**VISTI** il Quadro Strategico Nazionale italiano per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, di cui alla Decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C(2007) 3329 def., il Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013" - CCI n. 2007 IT 05 1 PO 006, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5761 del 21 novembre 2007, ed in particolare l'asse prioritario E "Capacità istituzionale" del PON obiettivo specifico 5.2, "Migliorare la cooperazione interistituzionale e le capacità negoziali con specifico riferimento al settore del Partenariato Pubblico-Privato", per la cui gestione e attuazione è stato individuato il Dipartimento Affari Regionali, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

**VISTA** la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 2008 - ed in particolare gli articoli 46 e 47, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione del Registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale - G.E.C.T.;

**VISTO** l'articolo 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122, che sopprime l'Ente Italiano Montagna e prevede la successione a titolo universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a tale Ente, ed il trasferimento delle relative risorse umane e strumentali al Dipartimento per gli Affari Regionali;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003, come modificato dall'articolo 43 del citato D.P.C.M. 1° marzo 2011, recante organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo;

**VISTO** il decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie locali 12 dicembre 2003, recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento per gli Affari Regionali, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2009, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 88/2009, il Registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale – G.E.C.T., tenuto dal Dipartimento per gli Affari Regionali che provvede ai conseguenti adempimenti ed alle attività istruttorie relative alla costituzione ed alla partecipazione ad un G.E.C.T.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2009, recante organizzazione interna dell'Ufficio per lo sport;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2011, recante modifiche alla composizione e funzionamento dell'Osservatorio Nazionale per l'impiantistica sportiva;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2011 istitutivo del Tavolo nazionale per la governance nello sport;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2012, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, con il quale, tra l'altro, l'Ufficio per lo Sport è inserito nell'ambito del Dipartimento per gli Affari Regionali, al fine di intensificare nella materia dello sport la cooperazione istituzionale con i vari livelli di governo del territorio;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011, con il quale il Dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011, integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011, registrati alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011 ed il 28 novembre 2011, con cui al Dott. Piero Gnudi è stato conferito l'incarico per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale al dott. Piero Gnudi sono state delegate le funzioni in materia di Affari Regionali, Turismo e Sport;

**TENUTO CONTO** delle maggiori attribuzioni, a legislazione vigente, del Dipartimento Affari Regionali in materia, tra l'altro, di programmazione e controllo della spesa sanitaria, esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di inerzia od inottemperanza regionale, funzioni di Organismo Intermedio delegate al Dipartimento per gli affari regionali in materia di gestione dei fondi strutturali PON Governance ed Azioni di Sistema, programmazione 2007-2013, erogazione finanziamenti ed iniziative a tutela delle minoranze linguistiche ed interventi speciali per lo sviluppo delle isole minori e relativi alle aree svantaggiate confinanti con regioni a statuto speciale, di adempimenti connessi alla soppressione del citato Ente Italiano Montagna ed alla gestione del Fondo per la Montagna, nonché in materia di sport;

**TENUTO CONTO** che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2012, nell'apportare modifiche al citato articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, ha collocato tra gli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento per gli Affari Regionali l'Ufficio per lo Sport nonché ha previsto l'adozione di misure organizzative interne anche all'Ufficio per il Federalismo Amministrativo;

**RITENUTO**, che, anche in considerazione delle maggiori attribuzioni derivanti dalle normative sopracitate, sia necessario procedere alla riorganizzazione del Dipartimento Affari Regionali;

**SENTITE** le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

DECRETA

## Articolo 1

### Funzioni del Dipartimento per gli Affari Regionali

1. Il Dipartimento per gli Affari Regionali e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie, di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro delegato, si avvale, per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 4, nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", articolo 13, come modificato dal DPCM 15 febbraio 2012.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro delegato, si avvale del Dipartimento anche per l'esercizio delle funzioni in materia di sport previste dall'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

3. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti relativi al coordinamento dell'azione governativa in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, alla promozione dello sviluppo e della collaborazione tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, nonché alla promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, Regioni e Autonomie locali, assicurando l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza, ferme restando le posizioni di autonomia funzionale e strutturale attribuite all'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
4. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-Regioni, alle iniziative di prevenzione del contenzioso costituzionale, di riduzione del contenzioso pregresso. Provvede altresì agli adempimenti istruttori relativi a provvedimenti di sospensione dalla carica, ai sensi della legge n. 55/90, dei consiglieri e assessori regionali che hanno riportato condanne o sottoposti alle misure coercitive della libertà personale previste dal codice di procedure penale.
5. Il Dipartimento provvede allo studio ed istruttoria degli atti riguardanti l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro senza portafoglio. Cura anche in raccordo con altre amministrazioni interessate, i rapporti inerenti all'attività delle regioni all'estero; le iniziative e gli interventi in materia di programmazione di fondi europei destinati al Dipartimento stesso (fondi PON G.A.S.), le attività concernenti gli strumenti di controllo della spesa sanitaria delle regioni e gli adempimenti connessi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo in materia sanitaria ex articolo 120 della Costituzione; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente del Consiglio dei Ministri e commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; le attività di tutela delle minoranze linguistiche e gli interventi di finanziamento di cui alla legge 15 dicembre 1999 n. 482; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, la salvaguardia delle zone montane e delle isole minori, anche mediante la gestione dei fondi di finanziamento dei relativi progetti nonché le funzioni già esercitate dal soppresso Ente Italiano Montagna.
6. Il Dipartimento assicura il supporto giuridico all'attività delle Commissioni paritetiche per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi degli statuti delle regioni ad autonomia speciale; il Dipartimento assicura inoltre la partecipazione a tutti i Tavoli di confronto e coordinamento aventi ad oggetto misure di riforma istituzionale relative al sistema delle autonomie locali.
7. Il Dipartimento cura le attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonché al completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

8. Il Dipartimento è la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni in materia di Sport attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 1 comma 19 lett. a) del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006 n. 233. Il Dipartimento provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti in materia di sport. Propone, coordina e attua iniziative relative allo sport. Cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore. Esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport. Esercita compiti di vigilanza sul CONI, nonché, per quanto di competenza, le attività di vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo. Cura la concessione dei patrocinii a manifestazioni sportive.

9. Il Dipartimento provvede, altresì, agli affari generali, contabili, giuridici, di gestione del contenzioso, di istruttoria degli atti di sindacato ispettivo, agli affari relativi al personale ed alle iniziative di formazione, alla cura dei beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, al controllo di gestione nonché ai compiti strumentali finalizzati all'esercizio di ogni altra funzione attribuita o delegata al Ministro senza portafoglio.

### Articolo 2

#### Ministro

1. Il Ministro delegato è l'organo di governo del Dipartimento ed esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo; definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente nelle materie oggetto di delega di funzioni.

### Articolo 3

#### Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, esercita i poteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 e all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.

2. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato; fornisce il necessario supporto al Ministro nell'esercizio di funzioni concernenti i rapporti con gli organi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, con le organizzazioni internazionali, con i Paesi europei ed extraeuropei in materia di rapporti con il sistema delle autonomie ed in materia di sport. Assicura il raccordo con la segreteria della Conferenza per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e con la segreteria della Conferenza unificata.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

3. Il Capo del Dipartimento coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale e del servizio alle dirette dipendenze, assicurando il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse le attività istruttorie per la concessioni dei patrocini a manifestazioni ed eventi.

4. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera il Servizio I "Servizio per la gestione organizzativa e il controllo, gli affari giuridici e il contenzioso", di livello dirigenziale con le attribuzioni di cui al successivo articolo 5.

5. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano, altresì, le seguenti strutture di livello non dirigenziale:

**a.** la Segreteria del Capo Dipartimento;

**b.** la Segreteria tecnica, coordinata da un funzionario di elevata professionalità, con compiti di supporto istruttorio alle attività di interesse del Capo Dipartimento, ed in particolare:

- cura ed organizzazione di riunioni indette dal Capo Dipartimento;
- supporto per la cura di dossier specifici relativi alle attività istituzionali del Dipartimento ed al relativo stato di attuazione;
- supporto e ricerca documentale, anche a carattere giuridico, alle attività dei Coordinatori di Uffici/Servizi, di esperti e consulenti del Dipartimento, su indicazione del Capo Dipartimento;
- supporto, su indicazione del Capo Dipartimento, per la gestione dei sistemi informativi e le attività di monitoraggio;

**c.** il Nucleo bilancio e contabilità, coordinato da un funzionario di elevata professionalità, che provvede alle attività di gestione contabile, finanziaria e di bilancio nonché quelle contrattuali e di spesa degli Uffici e delle Strutture afferenti al Dipartimento, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e della struttura di missione, in raccordo con l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBBRAC).

6. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario generale, con i Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretariato generale.

7. Per la trattazione di particolari questioni, il Capo del Dipartimento può, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, affidare incarichi specifici a singoli dirigenti e funzionari, ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

## Articolo 4

### Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in cinque Uffici, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale di I fascia, e dodici servizi, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale di II fascia.
2. Gli incarichi di coordinatore degli Uffici e dei Servizi del Dipartimento sono conferiti in conformità all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro può avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
4. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:
  - Ufficio I "Ufficio per l'attività internazionale e la cooperazione interistituzionale";
  - Ufficio II "Ufficio per l'esame di legittimità della legislazione regionale e delle province autonome ed il contenzioso costituzionale";
  - Ufficio III "Ufficio per le autonomie e per gli interventi di valorizzazione sviluppo e tutela";
  - Ufficio IV "Ufficio per il federalismo amministrativo";
  - Ufficio V "Ufficio per lo sport"

## Articolo 5

### Servizio I "Servizio per la gestione organizzativa e il controllo, gli affari giuridici e il contenzioso"

1. Opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il seguente servizio:

#### a. Servizio I "Servizio per la gestione organizzativa e il controllo, gli affari giuridici e il contenzioso".

Il Servizio cura la gestione organizzativa interna, delle risorse umane e strumentali del Dipartimento, anche a supporto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e delle strutture di missione, in raccordo con i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; provvede alla predisposizione di nomine, provvedimenti di incarico e contratti dirigenziali. Effettua attività di studio, ricerca giuridico-normativa. Cura l'istruttoria e coordina l'acquisizione degli elementi relativi agli atti di sindacato ispettivo posti all'attenzione del Ministro, in raccordo con l'Ufficio legislativo del Ministro stesso. Cura le attività istruttorie relative al contenzioso ordinario, amministrativo e straordinario al Capo dello Stato, nelle materie di competenza del Dipartimento.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

Il Servizio cura, altresì, gli adempimenti volti al potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo della spesa in materia sanitaria, la partecipazione al Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali relativi alla spesa sanitaria ed ai Piani di rientro dal disavanzo sanitario ed al Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e presso il Ministero della Salute, gli adempimenti connessi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo in materia sanitaria e a provvedimenti di Commissariamento *ad acta*, in tali materie si raccorda con le altre Amministrazioni competenti, con l'attività della Struttura tecnica di monitoraggio paritetica (STEM) e con l'Ufficio II in tema di controllo di legittimità della legislazione regionale sanitaria.

Il Servizio svolge funzioni di Referente in materia di potestà disciplinare in raccordo con l'Ufficio Procedimenti Disciplinari; svolge funzioni di Referente in materia di formazione per il personale e di predisposizione del Piano formativo del Dipartimento, in raccordo con l'Ufficio di programmazione politiche di gestione e formazione del personale del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane; cura, a supporto del Capo del Dipartimento, le attività di controllo gestionale, di predisposizione degli obiettivi nell'ambito della direttiva annuale del Ministro e di valutazione della dirigenza, in raccordo con l'Ufficio di controllo interno; cura l'istruttoria di affari generali e questioni giuridiche specifiche nelle materie attribuite al Dipartimento. Gestisce la Biblioteca con i servizi collegati, coordina le attività di archiviazione e protocollo della corrispondenza; assicura la corretta gestione delle caselle istituzionali del Dipartimento e di posta certificata; garantisce le attività di acquisizione beni e servizi e del Consegretario.

### Articolo 6

#### Ufficio I "Ufficio per l'attività internazionale e la cooperazione interistituzionale"

1. L'Ufficio I "Ufficio per l'attività internazionale e la cooperazione interistituzionale" provvede ad assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio in materia di attività internazionale delle Regioni e delle altre Autonomie territoriali ai fini del rafforzamento della funzione di coordinamento, e cura l'evoluzione della cooperazione interistituzionale tra livelli di governo e il rafforzamento della relativa capacità amministrativa, garantendo altresì la rappresentanza dei temi inerenti il governo locale e regionale e le relazioni fra livelli di governo presso le Istituzioni internazionali.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti due servizi:

a. **Servizio II - "Servizio per le attività internazionali del sistema delle Autonomie territoriali"**.

Il Servizio assicura gli adempimenti connessi alle autorizzazioni allo svolgimento di attività internazionali delle regioni e di atti di gemellaggio degli enti locali e provvede a garantire la raccolta e sistematizzazione delle informazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività internazionale di Regioni e Autonomie territoriali.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

Cura l'istruttoria degli atti di autorizzazione alla costituzione dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) e provvede alla tenuta del Registro nazionale dei GECT di cui all'art. 46 della legge 7 luglio 2009 n.88.

Assicura, coordinandosi con l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, l'attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 2008 sull'attività internazionale delle Regioni e cura i lavori del relativo Tavolo tecnico permanente.

Il Servizio, in raccordo con il Dipartimento per le politiche europee, promuove il coordinamento della partecipazione di Regioni e Autonomie territoriali alla formazione ed applicazione della normativa europea ed alle ulteriori attività connesse alla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, con particolare riguardo per il coordinamento dei contributi regionali ai documenti del semestre europeo; a tal fine rappresenta il Dipartimento nel Comitato tecnico permanente costituito nel Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), nel Comitato interministeriale per la lotta alle frodi comunitarie (COI.MF).

Il Servizio cura la partecipazione in comitati, organismi e gruppi di lavoro di organizzazioni internazionali in materia di democrazia e governo locale e regionale, con particolare riguardo all'attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea e partecipa a incontri a livello europeo e internazionale nelle materie di competenza del Dipartimento.

In raccordo con gli altri Uffici del Dipartimento e coordinandosi con il Dipartimento per le politiche europee, cura i dossier relativi a procedure d'infrazione comunitarie che riguardino la competenza delle Regioni e delle altre Autonomie territoriali.

Il Servizio coadiuva gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nello svolgimento delle attività di rilievo internazionale degli organi politici nelle materie di competenza del Dipartimento, fornisce assistenza e supporto in occasione di visite di delegazioni internazionali, nelle materie di competenza del Dipartimento.

## **b. Servizio III - "Servizio per la cooperazione interistituzionale e il rafforzamento della capacità amministrativa"**

Il Servizio cura l'elaborazione e l'attuazione di progetti e iniziative per il miglioramento della cooperazione interistituzionale e il rafforzamento della relativa capacità amministrativa. In particolare cura iniziative per la individuazione, promozione e diffusione di pratiche di buona amministrazione, semplificazione e migliore regolamentazione adottate dalle Autonomie territoriali.

Il Servizio cura le attività di programmazione, gestione e monitoraggio previste dai Regolamenti comunitari in materia di utilizzo di fondi strutturali comunitari, e in particolare le funzioni gestionali di Organismo Intermedio in ambito PON GAS attribuite al Dipartimento, e i relativi rapporti con le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit, nonché con gli uffici competenti dell'Unione Europea, e provvede ai rapporti con gli enti Beneficiari ed Attuatori e all'attuazione di obiettivi di sostegno alla capacitazione istituzionale delle regioni, anche nei temi riguardanti funzioni delegate al Ministro, nonché ai conseguenti adempimenti connessi all'utilizzo di fondi destinati al Dipartimento nelle materie di competenza dell'Ufficio.

Il Servizio cura la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria 2007-2013; partecipa agli incontri di partenariato, ai gruppi di coordinamento tecnico, ai comitati di sorveglianza e ai gruppi di lavoro relativi agli strumenti delle politiche di coesione e, per quanto concerne i profili di competenza del Dipartimento, lo rappresenta presso l'Unione Europea sui temi della politica regionale.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

Il Servizio approfondisce questioni di interesse delle Regioni e delle altre Autonomie territoriali in materia di politiche di sviluppo e coesione e di politica regionale della U.E., nonché questioni relative a specifici interventi di supporto all'attuazione delle politiche in materia di federalismo fiscale e servizi pubblici locali a rilevanza economica.

## Articolo 7

### **Ufficio II "Ufficio per l'esame di legittimità della legislazione regionale e delle province autonome ed il contenzioso costituzionale"**

1. **L'Ufficio II - "Ufficio per l'esame di legittimità della legislazione regionale e delle province autonome ed il contenzioso costituzionale"** provvede all'esame ed alla relativa attività istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome, sottoposte alla valutazione del Governo ai sensi degli articoli 127 e 123 della Costituzione, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale e comunitaria vigente in materia. L'attività istruttoria presuppone, oltre all'esame preliminare delle leggi regionali svolta sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale e degli orientamenti assunti dal Governo per analoghe fattispecie, la richiesta, l'acquisizione e la valutazione dei pareri espressi dalle amministrazioni statali competenti per materia e, in caso di rilievi, la richiesta, l'acquisizione e la valutazione delle controdeduzioni ai rilievi inviate dalle Regioni e dalle Province autonome che hanno promulgato le leggi in esame.

Svolge procedure di concertazione tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome con l'obiettivo di evitare il ricorso alla Corte Costituzionale e, conseguentemente, di ridurre il contenzioso costituzionale.

Cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato predisponendo e trasmettendo alla stessa Avvocatura, a seguito della deliberazione di impugnativa approvata dal Consiglio dei Ministri, le relazioni e la documentazione utile a promuovere le questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Convoca e coordina, su richiesta delle Regioni e delle Province autonome ed in applicazione al principio di leale collaborazione, apposite riunioni tecniche con le amministrazioni interessate per l'esame in via preventiva dei progetti di legge (anche di riforma di leggi precedentemente impugnate ai sensi dell'art. 127 della Costituzione).

Sviluppa iniziative idonee all'introduzione di un modello di regionalismo differenziato, ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Provvede, altresì, a predisporre, per la necessaria valutazione del Governo, eventuali rinunce alle impugnative a seguito di modifiche legislative regionali o provinciali ovvero a seguito del mutato quadro normativo statale e giurisprudenziale.

Provvede altresì a svolgere l'attività istruttoria propedeutica alla predisposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di sospensione dalla carica, ai sensi della legge n. 55/90, dei consiglieri e assessori regionali che hanno riportato condanne o sottoposti alle misure coercitive della libertà personale previste dal codice di procedura penale e cura, a tal fine, i rapporti con gli Uffici territoriali di Governo, preposti, ai sensi della citata normativa statale, all'inoltro dei provvedimenti giudiziari e alla successiva notifica del D.P.C.M. di sospensione al Consiglio regionale ed all'interessato.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

L'Ufficio, inoltre, svolge le seguenti attività:

- gestisce la banca dati contenente la documentazione relativa all'esame di legittimità delle leggi regionali e delle province autonome e provvede al monitoraggio delle pronunce della Corte Costituzionale;
- fornisce gli elementi relativi agli atti di sindacato ispettivo posti all'attenzione del Ministro ed aventi ad oggetto norme regionali e delle province autonome;
- predisponde appunti di risposta a quesiti formulati da altri Ministeri o da Organi consultivi dell'amministrazione (Consiglio di Stato e Avvocatura Generale dello Stato);
- fornisce all'Ufficio Legislativo del Dipartimento gli elementi utili per la predisposizione dei ricorsi per conflitto di attribuzione contro gli atti amministrativi delle Regioni.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti quattro servizi:

**a. Servizio IV - "Servizio per le politiche economiche e finanziarie"**

Il Servizio provvede all'esame ed alla relativa attività istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome in materia economico-finanziaria, poste all'esame del Governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale e comunitaria vigente in materia.

Al Servizio compete il controllo di costituzionalità della legislazione regionale e provinciale in materia di entrate e di spesa, di competenza e di cassa, nonché di finanza pubblica vigilando, in particolare, sul rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci, del principio di coordinamento della finanza pubblica, dell'obbligo di copertura finanziaria (art. 81 della Costituzione), del sistema tributario e contabile.

Il Servizio, per la parte di propria competenza e per il successivo inoltro agli organi competenti, elabora la "Relazione da obbligo di legge" di cui all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (decisioni in merito alle leggi delle Regioni a statuto ordinario che approvano il rendimento generale della regione).

**b. Servizio V - "Servizio per le politiche infrastrutturali"**

Il Servizio provvede all'esame ed alla relativa attività istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome nelle materie afferenti alle politiche del territorio ed in quelle relative al settore economico-produttivo, poste all'esame del Governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale e comunitaria vigente in materia.

Al Servizio compete, in particolare, il controllo di costituzionalità della legislazione regionale e provinciale in materia di ambiente e paesaggio, governo del territorio, contratti pubblici, energia, industria, servizi pubblici di rilevanza economica, urbanistica, edilizia, trasporti, commercio, turismo, agricoltura, artigianato.

**c. Servizio VI - "Servizio per le politiche ordinamentali e gli statuti"**

Il Servizio provvede all'esame ed alla relativa attività istruttoria delle leggi delle Regioni e Province autonome nonché degli statuti regionali posti all'esame del Governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale e comunitaria vigente in materia.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

Al Servizio compete, in particolare, il controllo di costituzionalità delle leggi regionali e provinciali in materia di ordinamento delle regioni e delle province autonome e dei rispettivi enti, del personale regionale, degli enti locali, statuti e leggi elettorali.

#### d. Servizio VII - "Servizio per le politiche socio-sanitarie e culturali".

Il Servizio provvede all'esame ed alla relativa attività istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome in materia socio-sanitarie e culturali poste all'esame del Governo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale e comunitaria vigente in materia.

Al Servizio compete, in particolare, il controllo di costituzionalità delle leggi emanate dalle Regioni e dalle Province autonome nelle materie riguardanti la tutela della salute e del lavoro, i servizi sociali, l'istruzione, la ricerca scientifica e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Nell'esame delle leggi in materia sanitaria emanate dalle Regioni che versano in una situazione di disavanzi nel settore sanitario e che hanno stipulato un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, il Servizio verifica la compatibilità delle previsioni normative regionali con gli impegni derivanti dal menzionato accordo e dal relativo Piano di rientro.

### Articolo 8

#### Ufficio III "Ufficio per le autonomie e per gli interventi di valorizzazione sviluppo e tutela"

1. L'Ufficio III - "Ufficio per le autonomie e per gli interventi di valorizzazione sviluppo e tutela" cura il procedimento di ripartizione e assegnazione dei fondi finalizzati alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, alla valorizzazione e allo sviluppo delle aree territoriali svantaggiate, delle isole minori e dei territori montani; cura le attività in materia di salvaguardia delle aree montane ed i compiti conseguenti alla soppressione dell'Ente Italiano Montagna; cura inoltre le attività di supporto all'esercizio della funzione normativa sub Costituzionale delle Commissioni paritetiche per la predisposizione degli schemi di norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale.

Svolge infine le seguenti attività nelle materie di competenza:

- fornisce gli elementi relativi agli atti di sindacato ispettivo posti all'attenzione del Ministro;
- predispone appunti su specifici quesiti posti all'attenzione del Ministro e cura l'eventuale corrispondenza del Ministro con gli organi dell'Amministrazione di pari livello;
- fornisce all'Ufficio Legislativo elementi utili per la predisposizione di memorie su ricorsi di privati ed enti pubblici.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti due servizi:

#### a. Servizio VIII - "Servizio per gli interventi di valorizzazione sviluppo e tutela".

Il Servizio provvede alla ripartizione dei fondi previsti dalla legge n. 482 del 1999, articoli 9 e 15, destinati alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, con particolare riferimento all'uso della lingua nella pubblica amministrazione, mediante la predisposizione dello schema di D.P.C.M. triennale recante criteri di riparto e, annualmente, dello schema di decreto del Capo del Dipartimento di impegno dei fondi, della



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

circolare che fissa le linee guida per la predisposizione dei progetti, della proposta istruttoria di valutazione dei progetti con l'elenco e le schede tecniche da sottoporre all'esame, in sequenza, della Commissione di valutazione, del Comitato tecnico consultivo e della Conferenza unificata, dello schema di decreto di ripartizione a firma del Ministro, dello schema di decreto del Capo del Dipartimento di liquidazione delle somme, della circolare recante le modalità di attuazione degli interventi, dei provvedimenti per il recupero delle somme non utilizzate e la successiva rassegnazione ai capitoli di competenza. Assicura la convocazione e le attività di supporto e coordinamento della Commissione e del Comitato tecnico con anche la realizzazione di studi e approfondimenti su specifiche problematiche. Cura il monitoraggio sugli interventi coordinando le regioni anche attraverso tavoli tecnici. Cura in generale i rapporti con tutte le minoranze linguistiche storiche e con il Consiglio d'Europa in coordinamento con le altre amministrazioni interessate.

Il Servizio provvede alla ripartizione del Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007 e successive modificazioni mediante la predisposizione dello schema di decreto del Capo del Dipartimento di impegno dei fondi e dello schema di decreto recante modalità di presentazione delle domande, degli atti di nomina, convocazione e supporto istruttoria alla Commissione di valutazione dei progetti, dello schema di graduatoria degli interventi ammessi, dello schema di decreto del Capo del Dipartimento di approvazione della graduatoria e dello schema del decreto di liquidazione delle somme spettanti; assicura il monitoraggio degli interventi coordinando l'attività di verifica delle regioni anche attraverso tavoli di confronto.

Il Servizio provvede alla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori di cui alla legge n. 244 del 2007 articolo 2, comma 41, e al decreto legge n. 2 del 2010 articolo 4, comma 9, convertito nella legge n. 42 del 2010 mediante la predisposizione dello schema di decreto del Capo del Dipartimento di impegno dei fondi e dello schema di decreto recante modalità di presentazione delle domande, l'esame dei progetti presentati e la predisposizione delle schede tecniche e dell'elenco degli interventi valutati come ammissibili, dello schema di decreto di individuazione degli interventi ammessi a firma del Ministro, cura inoltre l'invio dello schema ai Ministri concertanti dell'economia e delle finanze e dell'interno, la predisposizione degli schemi dei decreti di revoca con la relativa attività istruttoria, degli schemi di decreto del Capo del Dipartimento di liquidazione del primo e del secondo saldo delle somme spettanti agli enti beneficiari in correlazione alla realizzazione delle opere autorizzate; assicura infine il monitoraggio degli interventi coordinando le attività di verifica.

Il Servizio partecipa all'attività istruttoria per la ripartizione del Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n. 97 del 1994, articolo 2, mediante la predisposizione di una proposta tecnica congiuntamente al DIPE e all'ISTAT, l'acquisizione sulla proposta del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche agricole e forestali, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, l'invio della proposta al CIPE per la deliberazione, la predisposizione dello schema di decreto del Capo del Dipartimento di liquidazione dei fondi.

Il Servizio provvede alle attività in materia di salvaguardia delle aree montane ed ai compiti conseguenti alla soppressione dell'Ente Italiano Montagna, curando in particolare l'attività istruttoria relativa alla gestione delle partecipazioni azionarie trasmesse, l'attivazione delle convenzioni con i principali enti di ricerca italiani e la successiva attività di coordinamento e monitoraggio, la trasmissione di relazioni annuali ai fini della elaborazione delle politiche della montagna agli organi istituzionali competenti nel governo del



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

territorio montano, la prosecuzione dell'attività internazionale presso l'ISCAR (International scientific committee in the Alps) e l'EURAC (European Academy);

## b. Servizio IX - "Servizio per le autonomie".

Il Servizio assicura il supporto giuridico alla attività delle Commissioni paritetiche per la predisposizione degli schemi di decreti legislativi attuativi degli statuti delle regioni ad autonomia speciale mediante la richiesta, l'acquisizione e la valutazione dei pareri espressi dalle Amministrazioni statali e regionali competenti per materia e il coordinamento di riunioni di approfondimento tecnico, cura la presentazione della relativa proposta normativa con la predisposizione della documentazione e della relazione di accompagnamento agli schemi normativi da sottoporre al Consiglio dei ministri; provvede, inoltre, a compiti di segreteria amministrativa alla attività delle Commissioni paritetiche.

Il Servizio partecipa a tutti i Tavoli di confronto e coordinamento nelle materie di interesse delle regioni a statuto speciale e agli altri tavoli aventi ad oggetto misure di riforma istituzionale relative al sistema delle autonomie locali.

Il Servizio assicura l'attività di supporto giuridico, predisponendo pareri ed elaborando studi, nelle materie di competenza dell'Ufficio.

## Articolo 9

### Ufficio IV "Ufficio per il federalismo amministrativo"

1. L'Ufficio IV - "Ufficio per il federalismo amministrativo" cura le attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonché al completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In particolare, assicura le attività di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nel completamento dei processi di trasferimento e la conduzione di tavoli di concertazione interistituzionale per la revisione ed aggiornamento dei relativi decreti di conferimento.

All'Ufficio sono, inoltre, attribuiti compiti in materia di comunicazione ed informazione istituzionale del Dipartimento.

2. L'Ufficio si articola in:

### Servizio X - "Servizio per l'attuazione del federalismo amministrativo e per la comunicazione e informazione istituzionale del Dipartimento".

Il Servizio assiste il coordinatore dell'ufficio nella promozione di iniziative dirette al sostegno e al pieno funzionamento del conferimento di funzioni amministrative. In particolare, provvede all'individuazione dei processi di trasferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; delinea i percorsi di completamento dei processi di trasferimento alla luce delle riforme in atto; assicura le attività di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e la conduzione di tavoli di concertazione interistituzionale per la revisione ed aggiornamento dei relativi decreti di conferimento.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

Il Servizio elabora, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento e le strutture competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di comunicazione interna, esterna ed interistituzionale del Dipartimento e ne produce, coordina e monitora il piano di comunicazione annuale; supporta le attività di relazioni interne ed esterne del Dipartimento; gestisce la rassegna stampa sui temi di competenza del Dipartimento, raccordandosi con l'ufficio stampa del Ministro; coordina la comunicazione integrata delle attività, dei servizi e dei progetti promossi in Italia e all'estero dal Dipartimento anche in collaborazione con enti, imprese, associazioni, altre amministrazioni; cura le attività relative all'Ufficio Relazioni con il Pubblico in raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria; progetta, realizza, monitora e gestisce strumenti e attività di comunicazione interna; progetta e aggiorna il sito web istituzionale del Dipartimento; collabora alla progettazione e gestione degli spazi web promossi e realizzati dal Dipartimento e delle pagine web dedicate al Dipartimento sul sito istituzionale del Governo italiano e su altri siti istituzionali, garantendone la gestione coordinata e gli aspetti redazionali; elabora, realizza, diffonde i servizi e prodotti redazionali, editoriali e multimediali del Dipartimento.

Il Servizio, altresì, progetta e gestisce campagne di comunicazione, e partecipa all'organizzazione di eventi, mostre, convegni, iniziative utili alla diffusione delle attività del Dipartimento per gli aspetti relativi alla comunicazione istituzionale; partecipa alla progettazione, realizzazione, diffusione di indagini sulla qualità dei servizi.

3. Nell'ambito dell'Ufficio, opera una Segreteria tecnica di livello non dirigenziale, con il compito di provvedere agli adempimenti preliminari relativi alle attività di competenza.

## Articolo 10

### Ufficio V "Ufficio per lo sport"

1. L'Ufficio V - "Ufficio per lo sport" provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti in materia di sport; propone, coordina ed attua le iniziative relative allo sport. Cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione Europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO ed all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport. Esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport. Svolge l'istruttoria relativa all'attività di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in relazione alle rispettive competenze, la vigilanza e l'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo. Realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web, in raccordo con le altre strutture competenti del Dipartimento in materia di comunicazione istituzionale; cura la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

2. L'Ufficio si articola in:



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

## a. Servizio XI – “Servizio per i rapporti Istituzionali, internazionali e per la governance nello sport”

Il Servizio cura i rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi ed altri soggetti operanti nel settore; cura i rapporti europei e internazionali con enti e istituzioni competenti in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione Europea, al Consiglio Europeo e all'Agenzia Mondiale Antidoping; fornisce supporto giuridico-amministrativo alle iniziative di prevenzione del doping e della violenza nello sport; cura gli adempimenti giuridici ed amministrativi concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive; effettua studi e ricerche in ambito sportivo, anche funzionali all'analisi di questioni giuridiche di particolare rilevanza e dell'evoluzione normativa nazionale ed internazionale; fornisce supporto alle attività del Tavolo Nazionale per la Governance nello Sport cura le attività istruttorie per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

## b. Servizio XII – “Servizio per la vigilanza, i contributi e per l'impiantistica sportiva”

Il Servizio esercita la vigilanza sul CONI e gli altri enti sportivi controllati, sull'Istituto per il credito sportivo; provvede agli adempimenti amministrativi e contabili per l'erogazione dei contributi all'impiantistica sportiva, ivi compresi i musei dello sport, ad eventi sportivi e agli enti del settore; cura l'istruttoria relativa all'attribuzione e alla liquidazione del vitalizio “Giulio Onesi”; effettua l'istruttoria inerente gli adempimenti fiscali relativi alla ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche; fornisce il supporto alle attività dell'Osservatorio Nazionale per l'impiantistica Sportiva (Onis).

3. Nell'ambito dell'Ufficio opera una Segreteria di livello non dirigenziale con compiti di supporto generale al Coordinatore, con particolare riferimento alle attività relative alle iniziative di comunicazione, realizzate anche attraverso l'apposito sito web, in materia di sport e alla gestione elettronica dei flussi documentali dell'Ufficio.

### Articolo 11

#### (Disposizioni finali)

1. Il decreto del Ministro per gli Affari Regionali del 12 dicembre 2003, recante l'organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2009, recante organizzazione interna dell'Ufficio per lo sport, citati in premesse, sono abrogati. Come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011, citato in premesse, è altresì abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2003, recante organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo.

2. Il presente decreto è inviato all'esame dei competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **11 MAG. 2012.**

Piero Cinquini

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 1463

17

Roma, 16-05-2012

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

